

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

RUFFINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 30 gennaio 1997 stabilisce che « sull'indennità di ausiliaria non si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica »;

le direzioni provinciali del Tesoro in base ad un recente pronunciamento della Corte dei conti stanno disponendo il recupero delle somme concesse negli anni scorsi a titolo di perequazione automatica con il personale in servizio;

tale recupero interessa decine di migliaia di sottufficiali e ufficiali in ausiliaria per importi considerevoli di milioni di lire e provocherà un prevedibile e giustificato malcontento e l'ovvia protesta degli interessati;

la riscossione delle somme di cui oggi si pretende la restituzione è avvenuta in buona fede ed in base alla ragionevole convinzione di avere diritto agli emolumenti in oggetto, diritto del resto a suo tempo pienamente riconosciuto dall'amministrazione e dagli organi di controllo e che anche per questi motivi il recupero si presenta problematico sul piano della legittimità —:

cosa intenda fare il Governo per sanare questa situazione, almeno per le somme già percepite, evitando una inevitabile e giusta protesta del personale interessato e per evitare un colossale contenzioso al termine del quale non è nemmeno certa la conclusione favorevole per l'amministrazione. (5-05322)

GAMBALE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

come denunciato in numerosi atti ispettivi, da oltre dieci anni i soci della

cooperativa edilizia Parva Domus di Lacco Ameno (NA) hanno intrapreso una serie di azioni a tutela dei propri diritti negati dal consiglio d'amministrazione della cooperativa, denunciandone le gravi irregolarità gestionali;

per questa ragione hanno avviato tutte le procedure per giungere al commissariamento della Parva Domus;

dopo ben tre ispezioni dell'U.P.L.M.O. di Napoli su disposizione del Ministero del lavoro, tutte concluse con richiesta di commissariamento a motivo delle gravi irregolarità amministrative e contabili della cooperativa, il 15 febbraio 1996 veniva nominato quale commissario governativo il dott. Maione;

trascorsi appena due mesi, il Tar Campania, con decisione alquanto discutibile e pur avendo lo stesso avvocato dello Stato chiesto un rinvio in attesa dell'invio della documentazione necessaria da parte del Ministero del Lavoro, sospendeva il provvedimento di commissariamento;

dopo ben due anni, il 28 gennaio 1998, nell'udienza di merito, il Tar riconosceva giusta la decisione del Ministero, confermando, così, la nomina del commissario;

il 24 aprile 1998, tuttavia, pur non avendo la cooperativa conseguito appieno lo scopo sociale (diversi soci non hanno ancora stipulato l'atto di assegnazione definitiva), in una contestata assemblea straordinaria il consiglio di amministrazione metteva in liquidazione la Parva Domus;

anche il liquidatore successivamente designato impedisce, di fatto, al commissario incaricato dal Ministero di esercitare il suo mandato, continuando a convocare l'assemblea e a deliberare, come fa rilevare lo stesso commissario;

allo stato non esiste neppure un collegio sindacale, dal momento che i sindaci designati dal liquidatore hanno ritenuto più opportuno non accettare la nomina;

il c.d.a., dunque, attraverso artifici e sotterfugi, tenta di sottrarsi con ogni mezzo alla verifica della gestione contabile e amministrativa della cooperativa, vanificando i provvedimenti del Ministero e perpetuando i danni morali e patrimoniali sopportati dai soci in questi lunghi anni;

se sia legittimo e regolare l'atto di messa in liquidazione della cooperativa Parva Domus e se, in caso negativo, sia possibile procedere a una sua revoca;

se sia possibile dotare il commissario straordinario dei poteri dell'assemblea, il che gli consentirebbe, finalmente, di poter svolgere il mandato ministeriale;

quale ulteriore misura ritenga di adottare per tutelare i soci della cooperativa e accertare soprusi, malversazioni e irregolarità contabili a carico degli amministratori. (5-05323)

GAMBALE. — *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

nel centro cittadino di Caserta sono in corso lavori di interrimento di cavi ad alta tensione (150 kV), posti alla distanza anche di soli 2 metri dall'ingresso di molte abitazioni;

è ormai scientificamente riconosciuta la notevole pericolosità di esposizioni prolungate ai campi magnetici;

la realizzazione dell'elettrodotto avviene, con gli intuibili rischi, nelle immediate vicinanze di altri impianti, della rete fognaria e dell'acquedotto e proprio la presenza di tali condutture sarebbe uno dei motivi della scarsa profondità alla quale avviene l'interrimento dei cavi;

contro il progetto così come viene realizzato i cittadini di Caserta hanno costituito un comitato chiedendo la sospensione dei lavori, presentando anche un esposto alla magistratura;

risulta che in altre città, come Rimini, per analoghi lavori, l'Enel Spa, di concerto con le amministrazioni comunale e pro-

vinciale abbia scelto un percorso alternativo un po' più lungo ma lontano dalle abitazioni —:

quali siano i livelli espositivi presunti al piano terreno e nelle abitazioni e se, a tale riguardo, l'ISPESL abbia espresso un proprio parere;

se ritengano di intervenire per giungere ad una sospensione cautelativa dei lavori, analogamente a quanto avvenuto in altre regioni italiane, in attesa di conoscere dati precisi e la modifica del progetto con l'individuazione di un percorso lontano dai luoghi a permanenza prolungata. (5-05324)

CONTENTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

con atto in data 27 aprile 1998, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, il Sindaco di Tarvisio avviava la procedura per la sostituzione del segretario comunale;

avverso il provvedimento in questione, l'interessato proponeva ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia chiedendo la sospensione dell'efficacia dell'atto;

il Tribunale accoglieva la domanda di sospensione motivandolo con il fatto che « il ricorso non appare, allo stato, privo di fondamento e che il provvedimento impugnato è produttivo di danno grave ed irreparabile »;

in seguito all'appello proposto avanti il Consiglio di Stato dall'amministrazione comunale, la sospensione veniva respinta, non ravvisandosi « danno grave ed irreparabile », con decisione del 22 settembre 1998;

nel frattempo, però, il Tribunale amministrativo regionale, su ricorso dell'interessato, aveva ordinato al Comune di Tarvisio di eseguire l'ordinanza di sospensione condannandolo al pagamento di tre milioni per spese di esecuzione;

il giudice relatore, sia nel caso di concessione della prima sospensiva, sia in quello dell'ordinanza di esecuzione, risultava essere lo stesso;

successivamente, l'interessato ricorrevva al Tribunale indicato anche avverso il provvedimento di nomina del nuovo segretario generale Comunale chiedendone la sospensione dell'efficacia;

il Tribunale motivava la concessa sospensione in tali letterali termini: « Premesso che in questo T.a.r. si è a suo tempo formato il convincimento in ordine al *fumus* del ricorso contro l'avviso per la sostituzione definitiva del Segretario generale ed all'immediata dannosità dell'atto impugnato »;

dopo aver dato atto che il Consiglio di Stato aveva annullato il precedente provvedimento di sospensione, riteneva che il « danno grave ed irreparabile » dovesse essere ricondotto alla nomina impugnata con il nuovo ricorso accogliendo l'ennesima richiesta di sospensione;

anche in quest'ultima occasione il consigliere relatore risultava essere lo stesso che aveva confezionato il primo provvedimento di sospensione poi annullato dal Consiglio di Stato;

in altra analoga vicenda, riferita al comune di Cervignano del Friuli, a fronte della richiesta di sospensiva avverso il diniego di conferma del Segretario, lo stesso Tribunale amministrativo regionale, con collegio composto per due terzi dagli stessi giudici che avevano concesso la prima sospensione contro il comune di Tarvisio, rigettava invece la domanda con ordinanza in data 17 luglio 1998;

in quest'ultimo caso, il collegio giudicante risultava composto, sempre per due terzi, dagli stessi giudici che avevano concesso la sospensiva nei confronti del comune di Tarvisio —:

se non intenda disporre un'apposita ispezione per accertare le ragioni di una

almeno apparente disparità di trattamento tra le due amministrazioni comunali interessate;

se non intenda, comunque, chiedere delucidazioni al presidente del Tribunale in esame o disporre eventuali ispezioni per accertare se, nel caso, ragioni di opportunità non dovessero consigliare l'astensione del giudice relatore dal secondo provvedimento di sospensione ai danni del comune di Tarvisio che, in occasione del primo ricorso, aveva accolto la sospensione poi annullata dal Consiglio di Stato, motivando la nuova sospensiva col richiamo al « convincimento che in questo Tar si è a suo tempo formato ». (5-05325)

DOMENICO IZZO, GATTO, BAIA-MONTE e PITTELLA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

in Italia non viene attualmente autorizzata, per il trattamento della trombocitemia essenziale (T.E.), malattia del gruppo delle sindromi mieloproliferative croniche, la prescrizione di interferone, nonostante la comprovata efficacia risultante da lavori pubblicati su prestigiose riviste scientifiche internazionali;

il medesimo farmaco viene autorizzato e prescritto a totale carico del Servizio sanitario nazionale per il trattamento di altra sindrome mieloproliferativa, quale la leucemia mieloide cronica, benché l'interferone non sia considerato un « citostatico » bensì un « modificatore della risposta biologica »;

il costo del trattamento è particolarmente elevato, oltre che prolungato nel tempo, tanto da non risultare sostenibile da parte di molti pazienti appartenenti ai ceti più deboli e meno garantiti;

la trombocitemia essenziale è divenuta, per cause non ancora chiarite, sempre più frequente anche in soggetti giovani così che, a causa del mancato trattamento, la malattia espone concretamente al rischio di complicanze trombo-emboliche

con i conseguenti elevati costi umani, a carico dei pazienti, ed economici, a carico del Servizio sanitario nazionale —:

per quali motivi la commissione unica del farmaco non abbia ancora provveduto ad inserire, anche per il trattamento della trombocitemia essenziale, l'interferone fra i farmaci prescrittibili a carico del Servizio sanitario nazionale;

quali adempimenti intenda porre in essere anche alla luce delle precedenti considerazioni, per rimuovere un siffatto *vulnus* al diritto alla salute dei cittadini del nostro Paese. (5-05326)

BERGAMO. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per conoscere — premesso che:

con regolamenti (CEE) n. 797 del 1985, n. 1272 del 1988, n. 1609 del 1989 e n. 2328 del 1991 sono state previste erogazioni a favore dei produttori che realizzavano la messa a riposo dei seminativi, eventualmente destinando tali superfici ritirate all'imboschimento;

i premi previsti dai regolamenti citati vengono erogati dall'Aima sulla base di elenchi di beneficiari predisposti dalle regioni entro limiti fissati dalla normativa comunitaria e regionale;

si stanno registrando gravi e ingiustificati ritardi nell'erogazione dei contributi sia con riferimento alle campagne passate sia per la presente;

a titolo esemplificativo, si evidenziano in particolare i casi dell'elenco n. 8, relativo alla campagna 1994-1995, della provincia di Cosenza per quanto riguarda il semplice ritiro dei seminativi e gli elenchi n. 3/97 della provincia di Viterbo e n. 2/98 della provincia di Udine per quanto riguarda il ritiro con destinazione imboschimento —:

se si sia a conoscenza di tale situazione che, pur se non estesa alla maggioranza dei produttori, determina grave pregiudizio finanziario per l'incertezza dei tempi di erogazione;

se tale situazione sia addebitabile agli uffici dell'Aima e del consorzio sistema informativo dell'Aima (Csia) da essa delegato ovvero agli uffici istruttori delle regioni;

quali misure si intendano porre in essere per evitare, anche per la campagna in corso e per quella futura, il determinarsi di simili situazioni;

quale sia l'effettiva situazione relativa ai casi indicati. (5-05327)

TUCCILLO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la situazione dell'ufficio postale di Casalnuovo di Napoli-centro versa in condizioni di estremo degrado;

tale situazione crea enorme disagio sia agli impiegati che agli utenti;

l'esplosione demografica della città ha prodotto un sovraccarico di utenza sul predetto ufficio;

vista la situazione, sia l'Asl competente che l'ispettorato provinciale del lavoro hanno ripetutamente ordinato la chiusura dell'ufficio, anche ai sensi della legge n. 626 del 1997 sulla sicurezza;

più volte, in passato, la stessa filiale provinciale dell'Ente poste si è attivata per il reperimento di locali nuovi idonei alle esigenze;

l'insufficienza degli attuali locali di Casalnuovo centro è anche di ostacolo alla meccanizzazione dell'ufficio, con grave danno per l'utenza, per gli impieghi e per l'ente stesso, costretto a spese straordinarie;

la sicurezza di tale ufficio è nulla, e più volte è stato oggetto di incursioni della piccola criminalità locale, anche gravi —:

quali iniziative si intendano adottare per dotare al più presto la città di Casalnuovo di Napoli di un ufficio postale in grado di reggere il peso della domanda.

(5-05328)